

**CONTRATTO RELATIVO AL PROGETTO “INSIEME PER TE”
RSA FONDAZIONE CASA DEL CIECO MONS. EDOARDO GILARDI ONLUS
CIVATE (LC)
(ai sensi della DGR 8496 del 26-11-2008 e s.m.e.i.)**

Tra la Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS, con sede legale in via N. Sauro, 5, 23862 Civate (LC), C.F. 02340430152, P.IVA 02051000137, rappresentata dal suo Direttore Roberto De Capitani, nato a Lecco (LC) il 27-03-1957, e residente a Civate (LC), Via Isella 9, C.F.: DCPRTT57C27E507E, munito di apposita procura del 2/7/2013, depositata presso la Camera di Commercio a Lecco, di seguito denominata “Ente gestore”

e il/la sig./ra

OSPITE

Cognome e nome

nato/a a il C.F.

residente a (.....)

in Via, n° ... di seguito denominato “Assistito”

ovvero il/la sig./ra

REFERENTE – AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Cognome e nome

nato/a a il C.F.

residente a (.....) tel. _____

in Via, n° ... e-mail _____

Grado di parentela o carica pubblica ricoperta

(Se amministratore di sostegno citare i riferimenti del decreto del giudice tutelare ovvero luogo, data, n°)

INTESTAZIONE DELLE FATTURE

Cognome e nome

nato/a a il C.F.

residente a (.....)

in Via, n° ... Quota mensile _____

Cognome e nome

nato/a a il C.F.

residente a (.....)

in Via, n° ... Quota mensile _____

premesse che:

- l'Assistito, a seguito del ricovero Ospedaliero, trovandosi ora nella fase post-acuta, è risultato in condizioni tali da non essere facilmente assistito a domicilio;
- l'Assistito, avvisato della possibilità di aderire al progetto "Insieme per te", avviato nella Provincia di Lecco, che mira, attraverso il concorso di più soggetti della rete dei servizi socio-assistenziali, al rientro a domicilio in forma sicura, attraverso una riabilitazione geriatrica affiancata dalla formazione del Care-giver;
- l'Assistito è informato del fatto che il progetto, presentato alla Regione Lombardia nel 2012, non è stato approvato tra quelli finanziabili, ma gli Enti promotori del progetto, spronati anche dalla ASL di Lecco (ora ATS Brianza), hanno deciso di intraprendere comunque la sua realizzazione;
- nella fase preliminare all'ingresso l'Assistito e la sua famiglia sono stati informati sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi, sulla possibilità di accedere ad altre unità d'offerta accreditate in ragione dei bisogni personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri benefici, sulla possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità, della possibilità di accedere all'Ufficio di Relazioni con il Pubblico e all'Ufficio di Pubblica Tutela dell'ASL competente. Hanno inoltre ricevuto la Carta dei Servizi;

Si stipula quanto segue:

Art. 1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto

Art. 2. Durata del contratto

Il contratto ha validità e durata abbinati al percorso di cura stabilito fra i firmatari, che va da un minimo di 4 settimane fino ad un massimo di 6, fatte salve le clausole che contemplano la possibilità di recesso o di risoluzione dello stesso, elencate negli articoli successivi.

In particolare:

- il percorso può prevedere il ricovero di 6 settimane in RSA, poi un periodo da definire in CDI o in CDI-APA, poi 2 settimane di domicilio accompagnato oppure 4 di ADI;

Il percorso sopra descritto è indicativo, perché il percorso viene costruito insieme.

Al di fuori del periodo contrattuale, sono previste inoltre, se necessario, due visite/accessi di controllo a tre/sei mesi per verificare la stabilità nel tempo dei risultati raggiunti.

Nel caso di ricovero per fratture, il periodo di inattività in attesa della calcificazione dell'osso, in genere collocato nel periodo iniziale del ricovero, va considerato in aggiunta

al periodo di 4-6 settimane, al prezzo di €.81,00 al giorno. La partenza delle 4-6 settimane è sancita dalla visita di controllo dell'ospedale.

Art. 3. Prestazioni a carico degli Enti gestori nel ricovero a carattere residenziale:

Sono a carico dell'Ente Gestore: Vitto, Alloggio, Riscaldamento, Lavanderia (Escluso Lavasecco), Lenzuola, Federe, Coperte, Materassi, Assistenza Infermieristica con presenza nell'Ente sulle 24 ore, Prestazioni Fisioterapiche (ove richiesto dal medico), Assistenza per le attività quotidiane e Vigilanza Notturna, Animazione, custodia beni (se richiesta), assicurazione RC a garanzia di sinistri, esonerando la ATS.

Art. 4 Altri obblighi a carico dell'Ente gestore:

Sono inoltre a carico degli Enti gestori: rispetto della privacy (riservatezza); rispetto dei protocolli assunti; rispetto di quanto dichiarato nella carta dei servizi; costituzione di documentazione sanitaria e sociosanitaria; rilascio della certificazione delle rette ai fini fiscali nelle forme stabilite dalla Regione Lombardia; comunicazione al Comune di residenza dell'ingresso dell'assistito in RSA ove prevista; presa in carico dell'Assistito in maniera personalizzata e continuativa, coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione o dall'ATS; redazione del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) partecipato o condiviso con l'Assistito o gli aventi causa; somministrazione alle scadenze prefissate dei questionari di soddisfazione degli utenti e dei famigliari siano essi predisposti dall'Ente o dalla ATS, con pubblicizzazione dei risultati; applicazione di un sistema di miglioramento della qualità; consegna di una valutazione globale, scritta del proprio stato di bisogno; favoreggiamento della presenza dei parenti e costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy; aggiornamento e distribuzione della carta dei servizi; tenuta di una contabilità analitica nei termini stabiliti dalla Regione; applicazione di un sistema di controllo di gestione con metodi di valutazione dei risultati; adozione del codice etico; obbligo di segnalazione al competente ufficio dell'ATS sulle condizioni psico-fisiche dell'Assistito qualora si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno, che andrà comunque richiesto da parte dell'ospite o parenti al Giudice Tutelare; rispetto di tutte quelle norme che in corso di contratto si applicheranno alle RSA per i posti autorizzati.

Art. 5 Prestazioni a carico dell'Assistito

Sono a carico dell'Assistito:

- il pagamento di €. 2.268,00 all'ingresso per le prime quattro settimane ed il successivo pagamento della retta di soggiorno stabilita per il progetto nei diversi passaggi dai diversi gestori come illustrato nella Carta dei Servizi. L'Assistito accetta fin d'ora le rette stabilite dai gestori perché è al corrente del costo e ritiene di poterlo sostenere. La retta va versata nelle forme concordate e consentite dalle vigenti Leggi (bonifico bancario, assegno non trasferibile), in questo modo l'Ente rinuncia a richiedere depositi o cauzioni;
- tutte le spese personali non comprese nell'art.3 (in modo esemplificativo e non esaustivo: Lavasecco, Caffè, Sigarette, Bevande in genere oltre quelle già fornite ai pasti, Necessario per Igiene Personale ed Asciugamani, Telefono, Spese Postali, Abbonamenti a Giornali o Quotidiani, Parrucchiere, Callista, Pratiche Odontoiatriche, Viaggi in Autoambulanza, Spese funebri, ecc...). L'Ente rinuncia a

richiedere cauzioni, ma per limitare il fenomeno delle dimissioni anticipate ed impreviste, che crea perdite economiche all'Ente, non si accettano ricoveri inferiori a 28 giorni. Fatta salva la libertà della persona di permanere o meno in un luogo, qualora il periodo non venga usufruito interamente, andrà comunque corrisposto all'Ente il corrispettivo minimo di 28 giorni. Questa disposizione non ha valore in caso di decesso.

Ai fini del pagamento della retta il giorno di ingresso viene conteggiato, mentre non viene conteggiato l'ultimo giorno.

Art. 6 Detrazione per assenze

Non sono previste detrazioni.

Art. 7 Altri obblighi dell'Assistito

L'Assistito si obbliga inoltre:

- a consegnare all'Ente in originale la Carta d'identità ed in fotocopia i seguenti documenti: Codice Fiscale, Libretto sanitario ed esenzioni, riconoscimenti di invalidità, tutti i dati e la documentazione che verranno richiesti, ed in particolare i nominativi e indirizzi completi dei parenti, gli esiti di esami ematici e strumentali e delle visite specialistiche effettuate recentemente, altre notizie anagrafiche (n° figli maschi e femmine, stato civile, ecc...), altre notizie sulle abitudini di vita.
- Ad accettare le decisioni dell'Ente circa l'ammissione dell'ospite o circa eventuali dimissioni disposte dalla Direzione dell'Ente, su motivata segnalazione del Medico di fiducia dell'Ente o per motivi che possono essere già citati nel regolamento o non contemplati in esso, la cui gravità è stabilita dall'Ente (tra i quali anche quello del mancato rispetto degli obblighi economici di cui all'art. 5);
- a rispettare ed osservare tutte le norme statutarie e regolamentari in vigore nell'Ente;
- ad accettare il trasferimento, qualora vengano a mutare le sue condizioni psicofisiche, presso le competenti strutture ospedaliere;
- ad accettare il trasferimento in altra camera qualora l'Ente ne ravvisi la necessità;
- ad accollarsi le spese per eventuali richieste di ricovero in strutture diverse da quelle accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale o per pratiche odontoiatriche;
- a comunicare tempestivamente all'Ente gestore eventuali variazioni riguardanti le persone di riferimento o sostegno (es. amministratore di sostegno);
- a non tenere con sé somme di denaro o preziosi ma a depositarle presso l'amministrazione dell'Ente gestore pena la non responsabilità dello stesso in caso di furti, sparizioni, mancanze;
- a costituire un piccolo fondo presso l'Ente per le piccole spese personali (ad es. 50 - 100 euro);
- attenersi al regolamento interno dell'Ente allegato alla Carta dei Servizi;
- a procurare i farmaci ed eventuali ausili per incontinenza utili per la propria assistenza nel consueto modo attraverso il proprio medico di medicina generale, come se fosse a casa sua, in quanto nei posti privati la Regione Lombardia non concorre alla spesa della retta ma continua ad accollarsi l'onere del Servizio Sanitario Regionale. Qualora l'Ente gestore si trovi nella impossibilità di assistere la persona non ricevendo le necessarie terapie prescritte o i presidi per l'incontinenza necessari, in quanto non forniti dallo stesso o dagli aventi causa, è

- fin d'ora autorizzato ad acquistare quanto serve per l'Assistito, fatto salvo ogni diritto a risarcimento successivo da parte dello stesso e o degli aventi causa;
- a nulla opporre al necessario acquisto di farmaci per prova di efficacia e/o stabilizzazione di una terapia;
 - a rispettare e non danneggiare i beni di proprietà dell'Ente gestore, pena il risarcimento dei danni;
 - a stabilire fin da subito chi sarà l'intestatario (o gli intestatari) delle fatture e fornire all'Ente tutti i dati per la fatturazione, in quanto le norme fiscali stabiliscono termini e modalità per scaricare fiscalmente le spese sanitarie sostenute per il ricovero in RSA.

Art. 8 Opportunità o vincoli per l'assistito

L'Assistito potrà:

- ricevere visite di parenti e/o conoscenti negli orari previsti dalla Regione Lombardia, che attualmente sono libere dalle 8,00 alle 20,00 e regolamentate (vanno approvate dalla Direzione dell'Ente) dalle 20,00 alle 8,00. Questo non comporta il libero accesso ai reparti e alle camere, anche per il rispetto degli altri ospiti Assistiti. Pertanto l'Assistito potrà incontrarsi nei luoghi a questo scopo riservati dall'Ente gestore, dopo che i visitatori si saranno annunciati;
- installare apparecchi radio - televisivi in camera solo dopo formale approvazione della Direzione dell'Ente e solo se questo non reca disturbo a compagni o vicini di camera. In caso di reiterato reclamo e nel caso di non risoluzione dei problemi (adozione di cuffie o variazioni orari o altro) l'ospite sarà tenuto a rimuovere l'apparecchio. Resta comunque a carico dell'Assistito ogni onere relativo a prestazioni a pagamento (canoni o abbonamenti TV);
- portare con sé oggetti anche di arredo (ad es. quadri, portafoto, ...) a lui cari nel limite di quello che mantiene caratteristiche di sicurezza per l'Ente gestore. Pertanto ogni oggetto andrà sottoposto alla preventiva decisione da parte della Direzione dell'Ente;
- chiedere spiegazioni o informazioni in merito al suo ricovero ed al suo stato di salute riconoscendo però le diverse professionalità e responsabilità.
- uscire per una visita in famiglia, previa segnalazione alla Direzione dell'Ente facendo sottoscrivere apposita dichiarazione a chi lo preleva dalla RSA

L'Assistito non potrà:

- pretendere di essere l'unico e/o il primo ad essere assistito, nel rispetto degli altri Assistiti e della programmazione del reparto;
- captare tutte le attenzioni del personale impedendo a questo di svolgere il suo lavoro, trattenendolo troppo a lungo;
- intervenire sulle scelte sanitario/assistenziali di reparto in merito ad altri ospiti;
- richiedere prestazioni di assistenza medica e farmaceutica di base, che continuano ad essere fornite dal Fondo Sanitario Regionale.
- lavare da sé indumenti e/o stenderli alle finestre o altrove;
- gestire in proprio i farmaci salvo deroga scritta del Medico Responsabile
- introdurre nell'Ente né usare apparecchi pericolosi (stufe elettriche, ferri da stiro, coperte termiche, fornelli elettrici o a gas);

Art. 9 Ipotesi di recesso

Il contratto si intende prorogato e rimane valido finché una delle due parti non receda dallo stesso, in forma scritta, con un preavviso di almeno 3 giorni, senza obbligo di motivazione, fatto salvo il pagamento da parte dell'ospite del periodo usufruito, salvo quanto disposto dall'art. 5 per i primi 28 giorni.

Art. 10 Dimissioni

Nel caso di dimissioni da parte dell'ospite nulla è dovuto se non per i giorni usufruiti, anche se le dimissioni avvengono senza preavviso. I sottoscrittori del presente contratto sono edotti del fatto che all'Ente serve un minimo di due-tre giorni per raccogliere tutto il materiale necessario per una dimissione completa. Infatti documenti come le lettere di dimissione, approntate dai sigg. medici nei giorni ed orari di loro presenza, oppure la raccolta della biancheria lavata e stirata, ecc..., se non programmati, non possono essere fatti istantaneamente. Pertanto i sottoscrittori del contratto si impegnano a ritornare nei giorni successivi alla dimissione per raccogliere quanto mancante, sollevando l'Ente da qualsiasi ricaduta (ivi compresa la mancata continuità assistenziale) dovuta a mancanza di documenti o effetti personali non pronti al momento della dimissione.

Art. 11 Risoluzione del contratto

La risoluzione in via definitiva ed immediata, fatto salvo il pagamento da parte dell'Assistito del periodo usufruito, può avvenire nel caso che:

- l'Assistito sia dimesso per i motivi disciplinari o regolamentari specificati nell'art. 7;
- l'Assistito venga a mancare;
- all'Ente venga revocata dalle autorità competenti l'autorizzazione al funzionamento, venga cioè meno la possibilità dell'Ente di poter funzionare e di far fronte ai suoi impegni.

Nel caso che l'Assistito non abbia rispettato gli obblighi economici di cui all'art. 5, la risoluzione del contratto da parte dell'Ente gestore ha effetto immediato, fatto salvo il diritto dell'Ente a richiedere il pagamento da parte dell'Assistito del periodo usufruito e/o di quanto stabilito dall'art. 5.

Art. 12 Variazioni della normativa

- Nel caso la normativa in materia di contratto di ingresso in RSA dovesse mutare, le parti convengono già fin d'ora che il contratto verrà sostituito da un nuovo contratto che recepisca le variazioni normative.

Art. 13 Consenso informato al trattamento dei dati (L. 196/2003)

La legge prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Tale trattamento dovrà essere svolto secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dell'Assistito.

Il titolare dei dati è l'Ente. Responsabile dei dati è la Cooperativa Sociale a r.l. il Ponte, di Lecco che eroga l'assistenza. Incaricati sono le persone allo scopo nominate da parte del Titolare e del Responsabile.

Per il ricovero in RSA le norme Regionali obbligano l'Ente a redigere alcuni **documenti obbligatori** come il FASAS ed il PI. Secondo la definizione della DGR. 2569/del 31-10-2014, Il fascicolo socio assistenziale e sanitario (FASAS) è l'insieme unitario della

documentazione sociosanitaria relativa all'assistito. Il FASAS si articola in diverse sezioni atte a rendere evidenza del progetto di presa in carico dell'utente, degli interventi pianificati ed attuati, nel rispetto della situazione individuale e relazionale dell'utente, assicurati dall'unità d'offerta.

Il FASAS è comprensivo delle seguenti sezioni:

- sezioni anamnestiche compilate dai singoli professionisti coinvolti nel percorso assistenziale;
- sezione relativa all'analisi e alla valutazione della situazione del singolo utente e, dove necessario

e opportuno, del suo contesto familiare. Tale sezione, costantemente aggiornata, comprende la documentazione riferita ad aspetti sanitari, assistenziali e psicosociali che attestino le valutazioni cliniche, relazionali e delle abilità funzionali dell'utente. In particolare, dovrà contenere:

- l'indicazione degli strumenti validati in uso per le valutazioni (scale di valutazione);
- le valutazioni dei diversi professionisti in funzione del bisogno rilevato, coinvolgendo tutte o alcune delle seguenti aree: medica, psicologica, sociale, infermieristica, riabilitativa, educativo animativa, dell'assistenza tutelare;
- sezione relativa al percorso dell'utente nell'unità d'offerta, per dare evidenza della progettazione,

della pianificazione e dell'attuazione degli interventi, dei protocolli assistenziali e delle procedure adottati nelle diverse aree interessate e sopra individuate.

Costituiscono parte indispensabile di tale sezione: il *progetto individuale (PI)* relativo all'assistito, che nella riabilitazione assume il nome di *progetto riabilitativo individuale (PRI)*; la pianificazione degli interventi con il *piano assistenziale individuale (PAI)* o *piano educativo individuale (PEI)* o *programma riabilitativo individuale (pri)*; il *diario*; i fogli unici di terapia farmacologica qualora necessaria;

- sezione della modulistica relativa alla tutela della privacy; al consenso informato per gli specifici atti sanitari proposti; alla tutela giuridica della persona, se attivata.

Il **progetto individuale (PI)**, che nella riabilitazione assume il nome di **progetto riabilitativo individuale (PRI)**, sulla base della valutazione dei bisogni emersi, definisce le aree di intervento ed esplicita, in ogni area individuata, gli obiettivi perseguibili. Ne costituiscono quindi elementi essenziali:

- la sintesi dei bisogni come esito della valutazione multidimensionale;
- l'individuazione dell'area di intervento;
- la descrizione degli obiettivi della presa in carico;
- l'individuazione di indicatori misurabili relativi agli obiettivi;
- la definizione dei tempi di verifica per i singoli obiettivi

I dati saranno trattati al solo scopo di "documentare parte della storia clinica dell'interessato attraverso la realizzazione di un sistema integrato delle informazioni sul suo stato di salute accessibile da parte del personale sanitario che lo ha in cura" e quindi valutare le condizioni attuali e future dell'assistito in funzione dell'ammissione e della permanenza in R.S.A.

Gli stessi dati dovranno essere forniti alla Regione Lombardia o alla ATS Brianza con sede a Monza in Viale Elvezia 2 tel. 039-2384201 o alla sede territoriale di Lecco, in C.so Carlo Alberto 120 tel. 482382-398-387 per gli obblighi di legge. Per far valere i Suoi diritti così come previsto dall'Art. 7 – 8 - 9 della Legge n°196/2003 l'Assistito potrà rivolgersi alla Regione, alla ASL di Lecco o alla RSA.

I dati vengono trattati sia sotto forma cartacea, sia informatizzata. Quest'ultima modalità permette di migliorare il processo di cura attraverso un accesso integrato di tali informazioni da parte del personale amministrativo, educativo, riabilitativo, assistenziale e sanitario coinvolto, nel rispetto delle norme di settore che prescrivono un approccio multidisciplinare dell'assistenza. Tale strumento informatico può essere consultato nella sua interezza da parte di tutto il personale sopra citato, che Le fornirà nel tempo e a vario titolo assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Se Lei lo riterrà, i Suoi dati potranno essere consultati anche da parte di professionisti/specialisti da Lei incaricati per cure particolari.

Il fatto che molte figure vengano a conoscenza del suo stato di salute non costituisce di per sé un pericolo di diffusione impropria dei suoi dati, infatti:

- il personale sanitario è tenuto al segreto professionale e l'altro personale al segreto di ufficio, pena pesanti sanzioni disciplinari, oltre ai rilievi penali eventuali;
- il personale che accede ai dati è autorizzato a farlo con specifiche lettere di incarico, per cui è consapevole della necessità di tutelare i suoi dati e di non diffonderli;
- il sistema informatico adotta tutte le sicurezze richieste perché persone non autorizzate non possano accedere ai dati se non in modo fraudolento, con tutte le conseguenze penali del caso;
- l'Ente ha adottato delle procedure che regolano la raccolta e tutela dei dati anche nei reparti, per cui è vietato ad estranei accedere ai locali dove sono disponibili i suoi dati;
- Lei stesso/a può esprimere il suo consenso/dissenso rispetto alla comunicazione dei dati sulla sua salute e segnalare le restrizioni o estensioni della comunicazione di dare a terzi, ai sensi dell'art. 83 del Codice della Privacy (solo a Lei, anche ai suoi familiari, ad altre persone che Lei indicherà): tali disposizioni Lei le può modificare quando crede, con una semplice segnalazione e l'apposizione di una firma a dimostrazione della sua volontà.
- le prescrizioni del Garante della privacy in tema di tutela dei dati sanitari hanno elencato diverse tutele da mettere in atto sui dati trattati. Finora sono stati normati anche per Legge o tramite Linee guida il *Fascicolo Sanitario Elettronico* (data base su piattaforma regionale), il *Dossier sanitario* (insieme di dati riferiti a ricoveri precedenti nella stessa struttura sanitaria anche per motivi ed in reparti differenti dall'attuale), ed infine la *cartella clinica* (strumento informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche significative relative ad un paziente e ad un singolo episodio).

Il FASAS delle RSA non ricade in nessuna di queste formulazioni, non essendo strutture sanitarie (la Regione Lombardia per le RSA ha sempre utilizzato terminologie e norme distinte dalla Sanità, non avendo cartelle cliniche né dossier sanitari né aderendo a fascicoli elettronici su piattaforme Regionali).

Tuttavia condividendo lo spirito della tutela dei Suoi dati, rileviamo la necessità che l'interessato riceva una esauriente informativa su come i suoi dati vengono trattati, che possa esprimere la possibilità di oscurare i dati riferiti a fatti del passato, che possa avere conoscenza di quali figure hanno avuto accesso ai suoi dati in un determinato periodo, del fatto che può oscurare fatti del passato quando questi necessitano di tutela di riservatezza e dignità personale (sieropositività, uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope, di alcool, interruzione volontaria di gravidanza, parto in anonimato, atti di violenza sessuale o di pedofilia, ecc...) e non siano direttamente connessi alla attuale situazione di cura.

Per questo motivo abbiamo predisposto questa informativa esplicita all'interno del contratto sottoscritto all'ingresso e restiamo a Sua disposizione per ogni richiesta di chiarimenti.

L'Assistito, acquisite le informazioni di cui all'Art 13 della Legge 196/2003, e quelle di cui sopra:

<input type="checkbox"/> <u>acconsente</u>	al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Ente gestore, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'Art. 23 della Legge citata, vale a dire i dati "idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale"
<input type="checkbox"/> <u>non acconsente</u>	
<input type="checkbox"/> desidera	conoscere chi ha o avrà accesso ai Suoi dati ed eventualmente di revocare il suo assenso o oscurare fatti del passato che possano venire a conoscenza della struttura, elencandoli esclusivamente al Medico Responsabile della struttura.

Art. 14 Consenso Informato relativo all'assistenza medico - sanitaria

Ferma restando il rapporto di fiducia col medico di medicina generale dell'Assistito (medico di famiglia), allo stesso tempo, però, durante il ricovero l'Ente gestore si impegna a fornire adeguata assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, a secondo delle necessità.

Consapevole di queste esigenze, l'Assistito esprime il suo

- consenso alla cura da parte dei medici e sanitari dell'Ente gestore per tutto il periodo di ricovero ed alla tenuta da parte degli stessi della documentazione prevista dalla legge.
- dissenso alla cura da parte dei medici e sanitari dell'Ente gestore per tutto il periodo di ricovero ed alla tenuta da parte degli stessi della documentazione prevista dalla legge.

Comunica già fin d'ora che i dati riferiti al suo stato di salute potranno essere comunicati:

<input type="checkbox"/> a lui solo
<input type="checkbox"/> anche ai suoi famigliari
<input type="checkbox"/> ad altri soggetti che in seguito indicherà

Consapevole inoltre che per situazioni particolari legate alla tutela della sua integrità fisica, potrebbe rendersi necessaria l'applicazione di strumenti di protezione e tutela dell'ospite stesso, per i quali verrà proposta altra modulistica, o il ricovero in strutture ospedaliere per malattie in fase acuta. Inoltre non essendo infrequente che l'ospite stesso, per sua abitudine o per sentirsi sicuro, richieda l'utilizzo delle spondine al letto.

Su questi temi, l'assistito/ospite esprime già fin d'ora:

<input type="checkbox"/> Richiede egli stesso per sua sicurezza all'applicazione di:	<input type="checkbox"/> Una spondina al letto
	<input type="checkbox"/> Due spondine al letto
<input type="checkbox"/> Non richiede tali sicurezze	

<input type="checkbox"/> <u>Esprime il suo consenso</u>	ai ricoveri / accertamenti necessari per la sua salute
<input type="checkbox"/> <u>Esprime Il suo dissenso</u>	

Dichiara inoltre di:

<input type="checkbox"/> <u>avere</u>	redatto un testamento biologico
<input type="checkbox"/> <u>non avere</u>	

Art.15 – Utilizzo delle immagini (foto/video)

L'Ospite / Referente

- autorizza
- non autorizza il personale della RSA a fotografarlo o riprenderlo con telecamera durante il periodo di ospitalità e a diffondere pubblicamente l'immagine durante manifestazioni o attività di animazione. E' comunque vietato l'uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Art. 16 Clausole in materia di contenzioso

In caso di controversie che dovessero insorgere sulla interpretazione del presente Contratto, è competente il foro di Lecco.

Letto, confermato e sottoscritto

Civate, li

Per l'Ente gestore

L'assistito o il referente

.....

.....

Per accettazione espressa ex art. 1341 e 1342 c.c. dei seguenti articoli: Premesse, Art. 5 (Prestazioni a carico dell'utente); Art. 6 (Detrazione per assenze); Art. 7 (Altri obblighi dell'Assistito); Art. 8 (Opportunità o vincoli per l'assistito); Art. 9 (Ipotesi di recesso); Art. 10 Dimissioni; Art. 11 Risoluzione del contratto; Art. 16 Clausole in materia di contenzioso

L'assistito

Il referente

.....

.....